SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4° COMMISSIONE

(Difesa)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità » (140) (Seguito della discussione e rinvio)

]	PRESID	ENTE										P	ag,	79	, 81	, 82
1	4 MADE	o (DC	C)													82
	PASTI															
]	Pastor	INO,	sot	tos	eg	re	tar	io	đi	S	tai	to	рe	r i	!a	
	ditesa				_							_	٠.		79	. 82

INTERROGAZIONI

PRESIDENT	Œ										75,	76,	79
BOLDRINI	Arı	rigo	$(P \cdot$	CI)								76,	77
T							_				•		
PASTORING), sc	ottos	segi	reta	rıo	аı	S	tato	1	ре	r ia	ļ.	

La seduta ha inizio alle ore 10,05.

LIGUORI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Boldrini Arrigo ed altri. Ne do lettura:

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLO-MELLI, DONELLI. — Al Ministro della difesa. — Perchè informi il Parlamento sugli accordi firmati nell'autunno 1975 fra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti per l'acquisto dei sistemi missilistici anticarro TOW (Tube launched — Optically tracked — Wire grounded) destinati all'aviazione leggera dell'Esercito.

(3 - 00096)

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Come i colleghi possono aver avuto già modo di verificare dai dati riportati dal Libro Bianco, lo Stato maggiore dell'esercito intende procedere all'acquisto (previsto, naturalmente, in tempi abbastanza dilatati) di sessanta elicotteri dotati di piattaforma missilistica anticarro.

A questo scopo, in via sperimentale, si è proceduto all'approvvigionamento di cinque elicotteri A.109 di cui due in versione c/c, armati con sistema missilistico XM.65-TOW.

Il sistema d'arma prescelto, oltre ad una riconosciuta efficacia sotto il profilo operativo, rispondeva all'esigenza di standardizzazione dei sistemi missilistici aerei e terrestri, con indubbi riflessi positivi sotto il profilo logistico.

Per l'esigenza, sono stati stipulati due contratti (e non un accordo): uno, relativo all'acquisto di 18 missili TOW per l'espletamento di prove dinamiche di lancio dall'elicottero Agusta-109, per un importo di dollari 86.200 circa; l'altro, relativo all'acquisto di n. 2 installazioni di lancio TOW per elicottero A-109, per un importo di dollari 548.000 circa.

Questi contratti sono stati stipulati dalle due Forze armate attraverso la Military Washington e autorizzati dal Ministero della difesa con la sovraintendenza di COSTAR-MAEREO.

BOLDRINI ARRIGO. Non voglio entrare nel merito di quanto lei, onorevole Sottosegretario, ha detto perchè ha precisato il compito delle attrezzature militari in argomento. Se permette, vorrei fare tre domande: in primo luogo, le attrezzature che avete richiesto e di cui intendete dotare una parte delle Forze armate italiane sono considerate nel quadro della standardizzazione dell'armamento NATO? In secondo luogo, non si ritiene, allo stato attuale dello sviluppo degli armamenti, che tali attrezzature siano già in gran parte superate? Infine, anche questa fornitura è considerata nel quadro della politica interforze o no?

Se entriamo nel merito della questione, dai dati tecnici e dal tipo di armamento e di sviluppo di questa arma emergono molti interrogativi. Sottopongo tutto ciò alla sua attenzione, onorevole Sottosegretario, per una risposta. La ringrazio.

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Senatore Boldrini, per la prima domanda la risposta è affermativa con la precisazione che il missile XM.65-TOW è

oggi disponibile, ma nel quadro della standardizzazione potrà essere sostituito dallo « Sparviero » dell'Oto-Melara, oggi alla prova al poligono missilistico. Si ritiene, però, che la fornitura potrà effettuarsi nel 1980-81. Poichè la piattaforma è utilizzabile sia dal missile XM.65-TOW che dallo « Sparviero », essa è assolutamente perfetta.

Per quanto riguarda il superamento dell'attrezzatura, il concetto è difficile: noi riteniamo che il missile controcarro dall'elicottero sia ancora un'arma validissima. La gittata è di 3-4.000 metri, la più aggressiva dello schieramento anticarro.

Per quanto concerne la politica interforze, ho detto precedentemente che è stato realizzato il contratto e sono stati fatti i preventivi di intervento attraverso la COSTAR-MAEREO ed il Ministero della difesa. Il missile controcarro dall'elicottero, inoltre, può avere altre funzioni a livello di forza armata dell'esercito.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Boldrini Arrigo ed altri. Ne do lettura:

BOLDRINI Arrigo, PECCHIOLI, TOLO-MELLI, IANNARONE, MARGOTTO, PELU-SO, TROPEANO, VANIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se — date le nuove esigenze delle Forze armate, per cui si calcola che per la chiamata dei militari di leva siano sufficienti annualmente 150-170.000 uomini per l'esercito, 16.000 per l'aeronautica, 15.000 per la marina e 5.000 per i corpi ausiliari, carabinieri e vigili del fuoco per cui rimangono, anche dopo la prima visita, circa 40.000 giovani idonei al servizio ma mon utilizzati — non ritenga necessario rivedere più compiutamente la regolamentazione per concedere gli esoneri con una casistica più articolata che tenga conto delle situazioni familiari, economiche e sociali, pur procedendo con i nuovi impianti elettronici della Direzione generale di leva per impedire qualsiasi interferenza per chi viene congedato per soprannumero.

(3 - 00288)

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. La legge 31 maggio 1975, n. 171, nel riordinare i titoli di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva, ha istituito nuovi titoli rispetto a quelli elencati all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia, con fratelli minori e sorelle nubili a carico, vedovo o celibe con prole, ammogliato con prole), ed ha, in parte, modificato le norme che riferiscono ad altre situazioni familiari la dispensa dal compiere la ferma di leva.

La disciplina appare appropriata ed offre anche margini di elasticità per poter considerare situazioni di particolare bisogno.

Attualmente, al fine di venire incontro alle esigenze dei giovani aventi obbligo di leva, sono stati allargati, il più possibile, i criteri in base ai quali può essere concessa la dispensa (ad esempio, sono stati notevolmente ridotti i casi nei quali la presenza di familiari forma ostacolo alla concessione del beneficio invocato; le pratiche concernenti istanze di ammissione a dispensa prodotte in decadenza di termini da giovani vedovi o celibi con prole e da giovani ammogliati con prole sono vagliate nel merito e decise, con criteri di massima larghezza, previa sospensione dell'incorporazione di ciascun interessato). L'amministrazione inoltre esamina situazioni rappresentate dagli interessati che, pur non rientrando nella casistica prevista dall'articolo 22 della legge citata, riflettono condizioni economiche e familiari di particolare gravità: per tali casi sono adottati provvedimenti eccezionali di ammissione a dispensa ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Ciò consente di trovare idonee soluzioni del fenomeno delle eccedenze cui si sono riferiti gli onorevoli interroganti, soluzioni peraltro sempre ispirate al criterio di contemperare equamente le esigenze delle Forze armate con le condizioni di bisogno delle famiglie.

Penso che sia doveroso aggiungere che è stata costituita una commissione interministeriale per approntare al più presto una legge sui servizi civili, come previsto dalla legge per gli obiettori di coscienza.

Personalmente, sono convinto che nel quadro di tale legge si possa e anche si debba addivenire ad un ulteriore approfondimento delle norme per dare ad esse non dico uno snellimento o una migliore discrezionalità agli uffici, ma certamente una maggiore possibilità di certezza ai militari, i quali avranno evidentemente un nuovo strumento che non potrà essere visto come servizio militare o come fuga dal servizio militare medesimo, ma che deve essere inquadrato nelle esigenze globali della leva e del servizio civile di Stato.

BOLDRINI ARRIGO. Mi rendo conto delle precisazioni fatte dal sottosegretario Pastorino, che sono pertinenti, ma vorrei comunque richiamare la sua attenzione su un problema delicato, per il quale siamo tutti più o meno interessati.

Cosa avviene quando si procede alla chiamata alle armi dei militari di leva e vengono valutati i titoli per l'esonero dal servizio militare? Mi soffermo solo su alcuni aspetti. Molti sono intanto i casi che si pongono. Intanto il comandante del distretto in caso di chiamata può farla ritardare di cinque giorni se vi sono comprovati motivi per il militare di leva di non essere incorporato e quindi di poter beneficiare della legge.

Il distretto militare si interessa come sappiamo della domanda di avvicinamento secondo le ultime direttive ed in più istruisce la pratica con il parere favorevole o contrario in base alla legge 14 febbraio 1964, n. 237, o anche per i casi non previsti dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 171, secondo il dispositivo dell'articolo 100 della legge del 1964, come ha precisato il Sottosegretario.

E qui vi è un punto delicatissimo: il distretto militare invia la pratica alla Direzione generale LEVADIFE (della leva, del reclutamento obbligatorio, la mobilitazione civile e dei corpi ausiliari) che non sospende, nel frattempo, l'incorporazione del militare che deve presentarsi al corpo. La risposta del competente ufficio arriva dopo 8-10 mesi,

sicchè in molti casi il militare riceve la risposta positiva alla fine del servizio militare.

Come eliminare questo inconveniente? Noi ci permettiamo intanto di suggerire che si precisino le casistiche delle particolari situazioni a cui fa cenno la legge del 1964 e quella n. 194 del 1975.

Questa migliore precisazione servirebbe ad impedire che siano inoltrate migliaia di pratiche che in gran parte impediscono di prendere in esame quelle riguardanti gli aventi diritto per essere esonerati e beneficiare della legge.

Quali possono essere gli strumenti per eliminare questi inconvenienti? Ritengo sia abbastanza difficile dare suggerimenti. Si potrebbero costituire presso i Comiliter delle commissioni speciali per esaminare le domande più motivate, che non richiedono cioè supplementi di esame. Mi rendo conto che la legge del 31 maggio 1975, n. 191, con l'articolo 22 autorizza il Ministro della difesa, in occasione della chiamata alle armi di ciascuna classe, di stabilire altri titoli per la dispensa, ma intanto per questo problema sarebbe importante autorizzare il distretto militare a rilasciare agli interessati una licenza più lunga.

Ed ancora, onorevole Sottosegretario, quando il distretto militare manda la pratica a LEVADIFE con parere favorevole (e pertanto dopo aver compiuto una valutazione di merito), si potrebbe fare slittare la chiamata del militare per impedire che riceva la risposta favorevole dopo aver prestato il servizio.

L'altra questione riguarda il ruolo dei consigli di leva che, secondo la legge n. 191, presenta degli inconvenienti: per la Marina, infatti, abbiamo due consigli di leva (La Spezia e Taranto) che devono prendere in considerazione i militari dall'Adriatico al Tirreno. La casistica per l'arruolamento è enorme. Ad esempio, all'articolo 4 capoverso 13 si legge: « Siano iscritti nelle liste dei Comuni costieri ». Sappiamo che vi sono giovani appartenenti ai Comuni costieri che non hanno nulla a che vedere con la preparazione marittima, ma che si trovano soggetti a queste disposizioni.

È il caso, anche qui, di vedere più attentamente il problema, allo scopo di eliminare l'inconveniente di fatto rappresentato dalla necessità di dover ricorrere a decreti ministeriali per ottenere dal militare di leva di essere cancellato dalle liste della Marina e per arruolarsi nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza con un sopraccarico facilmente immaginabile e con tutti gli inconvenienti del caso.

L'altro elemento riguarda la funzionalità del consiglio di leva. È vero che il consiglio di leva può applicare l'articolo 91 della vecchia legge e l'articolo 22 della nuova per concedere o meno le dispense, ma è noto un altro grave inconveniente e cioè che il consiglio di leva quando il giudizio non è del tutto motivato per la dispensa può rimettersi al contenzioso che dovrebbe teoricamente rispondere entro due mesi. Ora accade che il consiglio di leva molte volte è incerto nella decisione della sospensione. Prendiamo l'esempio tipico del militare di leva sposato con prole; questi ha diritto di essere dispensato, ma poi si valuta se la famiglia acquisita viene a perdere o meno i mezzi necessari di sussistenza ed allora si ricorre al contenzioso e, alla fine, il soggetto all'incorporamento va sotto le armi salvo poi con altri accertamenti riconoscere il diritto al non incorporamento. Anche qui c'è un punto che, a mio giudizio, è importante rivedere.

Quali, dunque, possono essere i correttivi? Intanto una regolamentazione più chiara che specifichi i vari casi. Inoltre, bisogna rivedere la funzionalità del LEVADIFE e del contenzioso e stabilire delle nuove norme. Credo che sia noto a tutti come il malcontento delle famiglie di molti militari di leva sia in gran parte determinato da questo stato di fatto proprio perchè i diritti sanciti dalla legge in molti casi non sono rispettati.

La prego, signor Sottosegretario, di fronte alla risposta che ha fornito, di vedere se non ritenga opportuno mettere allo studio questi aspetti che sono condivisi dalla stragrande maggioranza, ben consci della continua richiesta — diciamola la parola — di raccomandazioni per questo o per quel caso. Inoltre, vorrei proporre una nostra visita

13° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

ai consigli di leva e ai distretti, che sarebbe quanto mai auspicabile per poterci rendere effettivamente conto di come funzionano questi settori così importanti della amministrazione militare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Bernardini ed altri. Ne do lettura:

BERNARDINI, TOLOMELLI, VERONESI, VILLI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere:

come intenda provvedere alle necessità più urgenti del settore della ricerca nell'ambito del suo Ministero, particolarmente per quanto riguarda la dispersione attuale dei servizi tecnici delle Forze armate e la programmazione delle attività del CAMEN;

come intenda procedere a riordinare l'inquadramento ed a perfezionare i livelli retributivi del personale scientifico, tecnico ed amministrativo del CAMEN, adeguando la gestione di tale centro a più stringenti criteri di professionalità in relazione a compiti definitivi ed autonomi che garantiscano l'ordinato sviluppo della ricerca in settori ben individuati:

come intenda far sì che l'attività del CAMEN stesso si raccordi ad altre analoghe degli enti pubblici di ricerca ed assuma utili compiti nel campo dell'impiego civile della sua potenzialità;

come intenda portare a conoscenza del Parlamento tutto quanto attiene ai consuntivi ed ai preventivi delle attività di ricerca svolte dal suo Ministero.

(3 - 00327)

In seguito ad accordi intervenuti tra gli onorevoli interroganti e il Governo, lo svolgimento della suddetta interrogazione è rinviato.

Lo svolgimento di interrogazioni è, pertanto, esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

« Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità (140)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Regolazione contabile dei materiali consumati o ceduti dalle forze armate in occasione di pubbliche calamità ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione sul presente provvedimento venne rinviata nella seduta del 15 dicembre per consentire al Governo di raccogliere gli elementi di risposta sollecitati da alcuni colleghi. Prego, quindi, il sottosegretario Pastorino di riferire in merito.

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il relatore Donelli e i senatori Pasti e Jannarone avevano richiesto alcuni chiarimenti in merito allo stato degli enti assistenziali cui fa riferimento il presente disegno di legge. Riferirò separatamente per ciascuno di tali enti.

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA). Eretta in ente morale con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1181, ha avuto approvato lo statuto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 551, che ha subìto modifiche con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 33, e con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 310. L'Opera ha lo scopo di provvedere all'educazione morale, intellettuale, fisica e sanitaria dei figli degli aviatori. Sono devoluti all'Opera gli assegni alle bandiere di reparti (legge 24 dicembre 1951, n. 1674) e le ritenute sulla paga dei militari puniti (legge 19 maggio 1959, n. 367). Sono previste, inoltre, sovvenzioni annuali da parte del Ministero della difesa. Per maggior chiarimento, dirò che, per il raggiungimento dei fini statutari, l'Opera provvede alla gestione di due collegi, uno maschile ed uno femminile. Nel collegio ma-

schile tutti gli allievi vengono istruiti in ambiente militare (Aeroporto di Cadimare), vestono l'uniforme militare, partecipano alle più importanti cerimonie patriottiche militari, comprese quelle solenni sull'Altare della Patria. Gli allievi orfani, al compimento del diciassettesimo anno di età, vengono arruolati nell'Aeronautica militare assumendo la qualifica di avieri allievi ONFA, vincolati a ferma speciale. Successivamente, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, sono ammessi, a domanda, a corsi di aggiornamento organizzati presso l'Ente stesso ed autorizzati dall'autorità militare. Se dichiarati idonei, sono nominati sottotenenti di complemento ed inviati a compiere il servizio di prima nomina presso un reparto dell'Aeronautica militare. Ciò premesso, le cessioni gratuite di viveri, vestiario e sapone, effettuate esclusivamente durante gli anni dal 1961 al 1966, costituiscono delle vere e proprie sovvenzioni che si ritenne opportuno concedere in natura, anche in considerazione del fatto che l'Amministrazione poteva realizzare prezzi più vantaggiosi nell'acquisto dei vari generi.

Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani, in Torino. Eretto in ente morale con regio decreto 27 maggio 1866. È sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno. Vigente statuto approvato con regio decreto 23 febbraio 1943. L'Istituto cura l'educazione, in propri collegi o scuole pubbliche, di figlie di coloro che hanno militato o militano nelle Forze armate dello Stato, con preferenza per le orfane o figlie di militari in attività di servizio. La Difesa provvede alla nomina di tre componenti del Consiglio direttivo, in rappresentanza delle Forze armate, e provvede annualmente al ricovero presso l'Istituto di un limitato numero di orfane di militari di carriera con spesa a carico del proprio bilancio.

Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali, in Turate (Como). Eretta in ente morale con regio decreto 23 giugno 1898, n. 187, ha il vigente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1950, n. 361. L'Istituto fornisce ricovero, vitto e assistenza ai veterani delle guerre per l'indipendenza e l'unità

d'Italia ed agli invalidi per le ferite riportate combattendo in qualsiasi campagna di guerra dal 1848 in poi nelle Forze armate. Il ricovero è gratuito per gli indigenti; ai pensionati viene trattenuta un'aliquota della pensione. L'età minima dei ricoverandi è stabilita in anni 60. Con legge 11 aprile 1967, n. 232, è stato fissato un contributo annuo a favore dell'istituto di lire 50 milioni.

Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere. Ente morale in forza dell'articolo 13 della legge 18 luglio 1977, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra. Vigente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1533. L'Istituto svolge attività a favore dei figli bisognosi del personale della Marina militare allo scopo di provvedere alla loro educazione morale, culturale, fisica, religiosa e sanitaria, al fine di inserirli nella carriera delle armi o nella vita civile. Sono devoluti all'Istituto gli assegni alle bandiere di reparti e navi (legge 24 dicembre 1951. n. 1674) e le ritenute sulla paga dei militari puniti (legge 19 maggio 1959, n. 367). Sono previste, altresì, sovvenzioni annuali da parte del Ministero della difesa.

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'esercito (ONAOMCE). Eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1952, n. 4487. Vigente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, n. 138. L'Opera si propone di dare assistenza, precipuamente sino al compimento del ventesimo anno di età, agli orfani di ambo i sessi degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dei sottufficiali in carriera continuativa e del personale di truppa di carriera dell'Esercito, o di provenienti da dette categorie - in servizio o non — provvedendo al loro ricovero, di massima gratuito, presso istituti di educazione e di istruzione, elargendo borse di studio e premi, concedendo contributi scolastici allorguando l'Opera non provvede a ricoveri in collegi. Sono devoluti all'Opera gli assegni alle bandiere di reparti e le ritenute sulla paga dei militari puniti. Sono

previste, inoltre, sovvenzioni da parte del Ministero della difesa.

Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri (ONAOMAC). Eretta in ente morale e approvato statuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, che ha poi subito numerose modifiche. L'opera si propone di assistere, fino al compimento del diciottesimo anno di età ed in alcuni casi anche oltre, gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri provvedendo al loro ricovero gratuito in collegi di educazione ed istruzione ed elargendo sussidi. Sono devoluti all'Opera gli assegni alle bandiere di reparti e le ritenute sulla paga dei militari puniti. Sono previste, inoltre, sovvenzioni da parte del Ministero della difesa.

Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica (ANFCMA). Eretta in ente morale con regio decreto 27 ottobre 1937, n. 2226, con la denominazione di Associazione nazionale famiglie caduti della Aeronautica. Vigente statuto e nuova denominazione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 176. L'associazione riunisce gratuitamente ed assiste le famiglie dei caduti e mutilati dell'Aeronautica militare, nonchè le famiglie dei componenti degli equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti o menomati in seguito ad incidenti di volo. L'attività dell'associazione è assicurata con sovvenzioni non obbligatorie del Ministero della difesa, di enti aeronautici, regionali e comunali, nonchè di società ed industrie private.

Per quanto riguarda i materiali dei quali il disegno di legge n. 140 autorizza il discarico contabile, essi furono ceduti in occasione dei seguenti interventi in favore di paesi esteri colpiti da calamità. Citerò nell'ordine: anno, beneficiari, materiali e valori di inventario.

1961 e 1965: popolazione civile congolese colpita dalla guerra civile; vestiario e coperte; lire 118.182.211;

1963 e 1965: popolazione civile jugoslava colpita dal terremoto; tende ed effetti letterecci; ¹ire 6.717.534;

1965: popolazione civile greca colpita dal terremoto; viveri; lire 91.900;

1965: popolazione civile cilena colpita da terremoto e nubifragio; tende, coperte e viveri; lire 8.991.999;

1966: popolazione civile turca colpita dal terremoto; vestiario, tende, coperte, stoviglie e materiale sanitario; lire 21.271.792;

1967: popolazione civile giordana colpita da eventi bellici; tende; lire 3.020.500;

1969: popolazione civile messicana colpita dal terremoto; coperte; lire 825.000.

Il totale assomma a lire 159.099.937.

La cessione di viveri, vestiario e sapone all'ONFA ha riguardato una somma, in totale (dal 1961 al 1966), di lire 195.589.933. C'è poi il materiale di vestiario e di casermaggio per uso sanitario ceduto all'ospedale civile di Ulzio per un importo di lire 4.059.600.

Credo di aver fornito tutte le notizie richieste dagli onorevoli senatori in merito.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione che con questo disegno di legge si dà possibilità della sistemazione formale. In altre parole si è rilevato che, trattandosi di cose extra bilancio, di cose fatte fuori dell'ordinamento giuridico contabile, non c'è la possibilità di sistemare formalmente tutte queste partite.

Quanto detto però non significa che la sistemazione formale, che si autorizzerebbe con questo provvedimento, non comporti la dimostrazione della effettiva consegna dei materiali, sia in quantità che in valore. Dice infatti il primo comma che queste forniture sono convalidate sulla base dei relativi atti di cessione; in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore. Inoltre l'articolo 2 stabilisce in modo fermo e rigido la procedura per questa regolamentazione; infatti, per ottenere il decreto bisogna portare allegati i documenti comprovanti l'avvenuta consegna dei prodotti o materiali unitamente ai decreti di scarico. Successivamente tali decreti del Ministro della difesa devono essere controllati dalla competente Ragioneria centrale e poi dalla Corte dei conti.

4^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

Quindi con questo disegno di legge noi autorizziamo la legittimità formale, stabilendo nel contempo necessarie regole che la determinino in modo preciso.

PASTORINO, sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei chiedere, qualora si delinei un consenso su questo disegno di legge, di rinviare l'approvazione complessiva del disegno di legge stesso, al fine di raccogliere, in breve tempo, i dati riguardanti il Friuli, ed inserirli con un emendamento che potrebbe anche essere formulato in modo da evitare in avvenire di dover approvare leggi sanatorie.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che in Friuli, durante la calamità verificatasi, ha operato nella legittimità formale il commissario di Governo. Ritengo quindi opportuno rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge per acquisire elementi certi circa le cessioni effettuate in favore del Friuli.

PASTI. Non c'è dubbio che bisogna arrivare ad una sanatoria del passato, soprattutto da un punto di vista formale, in quanto da un punto di vista sostanziale ho perfettamente recepito che saranno effettuati dei doverosi controlli. A mio avviso è preoccupante che non si sia proceduto all'approvazione di queste cessioni anno per anno. Sono d'accordo sugli aiuti dati a suo tempo alla Grecia, alla Jugoslavia e alla Turchia, ma dovevano essere concessi con le dovute forme.

A questo proposito ricordo che nello Zaire è in atto una guerra, e potremmo fornire aiuti militari a Mobutu perchè la continui. Si rende quindi evidente la necessità di stabilire esatte forme affinchè si possano concedere determinati aiuti.

PRESIDENTE. Ritengo che il Governo abbia presentato questo disegno di legge proprio per sanare queste situazioni; in quanto, trattandosi di calamità come quella del Friuli o di paesi vicini o lontani, si presume che il Governo debba avere l'approvazione del Parlamento, oppure se già opera nell'ambito del bilancio deve avere un giudizio di responsabilità da parte della Corte dei conti.

A M A D E O . L'effettuazione di questi aiuti ritengo possa avvenire da parte di enti al di fuori dell'amministrazione ministeriale, per evitare forme indiscriminate e incontrollate di conferimenti internazionali.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha proposto di rinviare il seguito della discussione per predisporre un emendamento riguardante le cessioni di aiuti materiali devoluti al Friuli in occasione del terremoto.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI